



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n.2 del 13 febbraio 2023.

Modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b) D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022.

IL COMITATO NAZIONALE

DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e, in particolare, l'articolo 212;

visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n.120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

visto, in particolare, l'articolo 15, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l'altro, da un'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

visto l'articolo 15, comma 4, lettera b) del medesimo decreto, il quale dispone che le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada devono corredare la domanda di iscrizione con analoga attestazione;

visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, lettera h), del menzionato decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell'Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell'iscrizione all'Albo;

vista la propria deliberazione n.1 del 22 gennaio 2018, ed in particolare l'allegato "C" in seguito sostituito dall'allegato "A" alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022 recante lo schema di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;

vista la circolare n.1 del 4 febbraio 2021 che corregge l'Allegato "A" alla deliberazione n.3 del 24 giugno 2020;

rilevata l'esigenza di rendere uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione/variazione dell'impresa con l'attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili, predisposta dal responsabile tecnico e nell'intento di semplificare la compilazione di suddetti documenti;

ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dello schema di attestazione dell' idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'allegato "C" della deliberazione n.1 del 22 gennaio 2018 in seguito sostituito dall'allegato "A" alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022)

L'allegato "A" alla deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022, è sostituito con l'allegato "A" alla presente deliberazione.

Articolo 2

(Modalità di compilazione)

Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali, consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione (di cui all'allegato "A" alla presente delibera) contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell'istanza. Il Responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2023.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DELL'IDONEITA' DEI VEICOLI/CARROZZERIE MOBILI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, LETTERA B), DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 DA SOGGETTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E NON IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO ITALIANO

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____

Nome _____

Codice fiscale (se disponibile) _____

In qualità di responsabile tecnico dell'impresa/ente: _____

Ragione sociale _____

Codice fiscale o VAT _____

Premesso che la citata impresa/ente

- INTENDE** conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6, classe _____ e/o _____
- È GIÀ ISCRITTA** all'Albo nazionale gestori ambientali al n° _____ nella categoria 6, classe _____

ED ALLO SCOPO INTENDE PROCEDERE A:

- Iscrizione nuovi veicoli/carrozzerie mobili
- Integrazione codici EER
- Modifica attrezzatura veicoli

come riportato nel foglio riepilogativo individuato dal codice identificativo: "XXXXXXXXXX"

ATTESTA QUANTO SEGUE:

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO/CARROZZERIA MOBILE

Per i veicoli base con carrozzeria fissa/mobile

1. classificazione veicolo;
2. fabbrica/tipo;
3. targa;
4. telaio;
5. omologazione;
6. anno prima immatricolazione;
7. portata;
8. massa totale a terra;
9. uso proprio/uso terzi;
10. dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano;
11. revisione (*art. 80 Codice della Strada*);
12. il veicolo è a norma ADR (*ove previsto*);
13. carrozzerie mobili associate (*solo per veicoli da equipaggiare con una carrozzeria mobile*)

- Containers Casse mobili Cisterne Compattatori Cassoni Pianali

Per la carrozzeria fissa e per le carrozzerie mobili

1. tipologia;
2. descrizione della carrozzeria;
3. attrezzature installate e relativa conformità CE ove richiesta;
4. presenza di coperture;
5. materiale e spessore delle pareti;
6. dispositivo/sistema di carico e scarico dei rifiuti e relativa conformità CE ove richiesta;
7. possibilità di bonifica;
8. possibilità di fenditure nelle giunzioni;
9. ogni altro elemento ritenuto utile dal responsabile tecnico (*es. modalità di trasporto, specifiche sui codici rifiuti quali: descrizione codici che terminano con le cifre 99, indicazioni di ulteriori caratteristiche relative allo stato fisico del codice dell'EER, etc.*).

CON IL VEICOLO/CARROZZERIA MOBILE SOPRA INDICATO SI INTENDONO TRASPORTARE, PER LA RELATIVA CATEGORIA E CLASSE DI ISCRIZIONE, I RIFIUTI RIPORTATI NEL FOGLIO RIEPILOGATIVO INDIVIDUATO DAL CODICE IDENTIFICATIVO: XXXXXXXXX¹⁾

- Verificate le caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile;
- effettuate le prove di funzionamento dei dispositivi delle trasmissioni elettriche, idrauliche e pneumatiche, delle attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti;
- verificato che il veicolo/carrozzeria mobile dispone delle attrezzature d'emergenza, dell'etichettatura fissa, dei pannelli e dei segnali previsti dal Codice della Strada e dalla disciplina sul trasporto dei rifiuti, dei dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano;

ATTESTA

**CHE IL VEICOLO/CARROZZERIA MOBILE SOPRA INDICATO/A È IDONEO, PER LA RELATIVA CATEGORIA E CLASSE DI ISCRIZIONE, AL TRASPORTO DEI RIFIUTI RIPORTATI NEL FOGLIO RIEPILOGATIVO INDIVIDUATO DAL CODICE IDENTIFICATIVO: XXXXXXXXX
E CHE LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE CORRISPONDONO AL VERO**

Data.....

Firma

Il presente documento va compilato, sottoscritto con firma digitale, e allegato all'istanza da trasmettere telematicamente.

(In alternativa può essere sottoscritto con firma autografa. In tal caso deve essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del soggetto che appone la firma creando un unico file, composto dalla presente dichiarazione e dal documento di identità, che va poi allegato all'istanza da trasmettere telematicamente).

NOTE

L'attestazione deve fare riferimento alle seguenti caratteristiche generali dei veicoli, delle carrozzerie e degli imballaggi in relazione allo stato fisico dei rifiuti trasportati:

1) Qualora le tipologie dei rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina sul trasporto delle merci pericolose (ADR), il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 168 del Codice della Strada e del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n.35.

2) Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione delle merci pericolose (ADR), le carrozzerie devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti da trasportare, le seguenti caratteristiche:

a) Rifiuti allo stato liquido e fangoso. Possono essere trasportati con:

- cisterne per spurgo pozzi neri (approvate dai competenti uffici dell'UMC e munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore;
- veicoli furgonati, cassonati, o equipaggiati con altra tipologia di carrozzeria mobile, ad esclusione dei compattatori, a condizione che i rifiuti vengano confinati all'interno di appositi imballaggi in buono stato di conservazione, a tenuta e la cui compatibilità chimico-fisica con il contenuto venga dichiarata dal responsabile tecnico.

b) Rifiuti solidi, granulari o pulverulenti. Possono essere trasportati con veicoli furgonati, cassonati, o equipaggiati con altra tipologia di carrozzeria mobile, aventi le seguenti caratteristiche:

- non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare ed alla durata e frequenza di uso nei limiti della normale utilizzazione del mezzo;
- essere facilmente bonificabili (es.: mediante getti di acqua e vapore, etc.);
- consentire facilmente il carico e lo scarico;
- essere a tenuta con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrappressioni interne.

L'attestazione deve specificare gli imballaggi che si intendono utilizzare in relazione al singolo stato fisico dei rifiuti descrivendone le caratteristiche e dichiarandone la compatibilità chimico-fisica con il contenuto.

Di seguito la codifica indicante lo stato fisico dei codici dell'EER:

SOLIDO PULVERULENTO = 1;

SOLIDO NON PULVERULENTO = 2;

FANGOSO PALABILE = 3;

LIQUIDO = 4.

¹⁾ per ciascun veicolo, devono essere riportati i codici di cui all'elenco europeo dei rifiuti in ordine numerico crescente, con la descrizione in chiaro per i codici che terminano con le cifre 99 ai sensi della circolare del Comitato nazionale n.4 del 26 aprile 2022.